



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

LUCIA VIGNALE

- Presidente -

Sent. n. sez. 1007/2026

VINCENZO PEZZELLA

PU – 14/10/2026

DONATO D'AURIA

- Relatore -

R.G.N. 18791/2026

FRANCESCO LUIGI BRANDA

**Motivazione
semplificata**

DAVIDE LAURO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo

nel procedimento a carico di:

[REDACTED]

avverso la sentenza del 22/12/2025 della Corte di appello di Palermo

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Donato D'Auria;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

ricorso trattato in forma cartolare ai sensi dell'art. 611, comma 1-*bis*, cod. proc. pen.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 22/12/2025, la Corte di appello di Palermo, in riforma della sentenza del Tribunale di Palermo del 11/12/2024, che aveva condannato [REDACTED] per il reato di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., dichiarava non doversi procedere per difetto di querela.

Riteneva la Corte territoriale l'insussistenza della circostanza aggravante e la conseguente procedibilità del reato a querela di parte, in assenza di un allaccio diretto alla rete pubblica di distribuzione. Evidenziava, sul punto, che la sottrazione dell'energia elettrica attraverso la manomissione del contatore



comportava che l'energia elettrica sottratta non fosse più in transito in detta rete, ma si trovasse già nella disponibilità dell'imputata ed al suo servizio.

2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Palermo ha interposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico motivo, con cui deduce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. Rileva che la Corte territoriale ha erroneamente ritenuto che il reato per cui si procede fosse procedibile a querela di parte; che, invero, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen., relativa alla destinazione del bene al pubblico servizio, non attiene né allo strumento di misurazione, né alle modalità tecniche con cui il bene viene sottratto, ma riguarda il bene immateriale in sé, rappresentato dall'energia elettrica; che, dunque, il reato è procedibile d'ufficio.

3. Il ricorso è fondato.

Va innanzitutto premesso che il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., ad eccezione del caso di fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede, che qui non ricorre, è sottratto al regime di perseguibilità a querela introdotto con il d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. riforma Cartabia).

Ritiene il Collegio che, nella fattispecie in esame, ricorra l'aggravante in discorso, contestata mediante il richiamo all'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. sotto il profilo del fatto compiuto su cose destinate a pubblico servizio, in quanto la condotta addebitata all'odierna ricorrente si è concretizzata nella manomissione del contatore dell'energia elettrica destinata a servizio pubblico. In proposito, la giurisprudenza di legittimità, con un orientamento cui si intende dare continuità, ha già più volte ritenuto che la cosa destinata al pubblico servizio di cui tratta l'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. è quella la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico (Sez. 6, n. 698 del 03/12/2013, dep. 2014, Giordano, Rv. 257773 – 01); l'aggravante, dunque, sussiste qualora la cosa sottratta sia oggettivamente caratterizzata da un nesso funzionale all'erogazione di un pubblico servizio (Sez. 4, n. 48529 del 07/11/2023, Marci, Rv. 285422 – 01; Sez. 5, n. 42373 del 27/6/2023, Valenti, n.m.), essendo arbitrario sostenere che la nozione di «pubblico servizio», in rapporto alla destinazione di beni strumentali, si incentri sull'accessibilità di essi ad opera della generalità dei consociati, rilevando invece la qualità del servizio che viene organizzato anche attraverso la destinazione di risorse umane e materiali (Sez. 4, n. 5687 del 10/01/2024, Chiola, n.m.).

In altri termini, la configurabilità della circostanza aggravante in discorso



non dipende dal fatto che la condotta sia consistita nell'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione piuttosto che nella manomissione del contatore, in quanto la *ratio* del maggior disvalore della condotta risiede nella destinazione del bene "energia", così come delle risorse destinate a garantirne l'erogazione, alla fruizione da parte della generalità dei consociati, dunque, nella sua destinazione finale a un pubblico servizio, dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane sia nell'ipotesi di allacciamento abusivo alla rete, che di manomissione del contatore (Sez. 4, n. 35426 del 01/10/2025, Carrozzo, n.m.).

Anche di recente è stato ribadito che, in tema di furto di energia elettrica mediante sottrazione abusiva dalla rete di distribuzione dell'ente gestore, la circostanza aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è configurabile indipendentemente dalla manomissione del contatore, in quanto ciò che rileva è la destinazione finale dell'energia al pubblico servizio, dal quale viene distolta e non già il dispositivo di commisurazione dei consumi della stessa (Sez. 5, n. 8122 del 27/01/2026, Lo Iacono, 289689 – 01; Sez. 5, n. 19021 del 15/04/2025, Caruso, Rv. 288051 – 01).

4. Le considerazioni che precedono impongono l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

P. Q. M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.

Così deciso in Roma, il giorno 14 ottobre 2026.

Il Consigliere estensore
Donato D'Auria

La Presidente
Lucia Vignale

